

CARTA ELETTRONICA DOCENTI

VITTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Nuova VITTORIA della UIL Scuola Rua Lombardia a tutela dei diritti del personale precario

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 5 dicembre 2023 ottenuta dai legali della UIL Scuola Rua Lombardia, **conferma il diritto dei docenti PRECARI a vedersi riconosciuto il c.d. BONUS DOCENTI!**

Riconosciuti ben **€ 1.500,00** in favore di una docente precaria iscritti alla UIL Scuola Rua di Bergamo.

Il Tribunale di Bergamo, aderendo al principio giuridico stabilito dalla CGUE, dal CDS e dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2023, confermando la costante e granitica giurisprudenza positiva sul tema formatasi nel medesimo Tribunale adito, ha accolto le argomentazioni dei legali della UIL Scuola Rua Lombardia chiarendo che ***il supplente temporaneo*** (ossia il supplente con contratto “breve e saltuario”) ***rende una prestazione lavorativa equivalente a quello del lavoratore sostituito, difatti – afferma il Giudice – “quanto alle argomentazioni dell’amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza partecipare alla programmazione dell’anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell’offerta formativa, come già evidenziato dal Tribunale di Bergamo, oltre a trattarsi di affermazione indimostrata, deve al contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente”***. Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice ha riconosciuto ai ricorrenti docenti precari il diritto ad ottenere gli oneri accessori dello stipendio.



DEVI SAPERE CHE: la Corte di Giustizia dell’U.E. ha stabilito che ***“la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno”***.

Sul solco tracciato dalla CGUE, la **Suprema Corte di Cassazione** ha definitivamente stabilito che ***“La Carta Docenti di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”***.

Numerose ed unanimi sono, ormai, le sentenze emesse dai Tribunali italiani ottenute dalla UIL Scuola Rua Lombardia.

Le adesioni al ricorso volto al recupero della **CARTA ELETTRONICA DOCENTI** sono ancora **aperte** presso ogni sede della UIL Scuola Rua Lombardia.

CHI PUO' PARTECIPARE AL RICORSO: Tutti i docenti (sia precari che attualmente in ruolo) che negli ultimi 5 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato con scadenza al 31/08, 30/06 e 08/06.

COME FARE PER PARTECIPARE: Coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare via e-mail (ricorsiuilscolalombardia@gmail.com) o telefonicamente le sedi della UIL Scuola Rua Lombardia.

DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO:

- 1) Documento d'Identità e Codice Fiscale.
- 2) Contratti di lavoro degli ultimi 5 anni

LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO È GRATUITA



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 5 dicembre 2023 avanti al Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1543/23 R.G. e promossa da

Lazzari Margherita

(Avv. E. Elasi)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito

(Dott.ssa G. Tabone e M. Albanese)

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1543/23 r.g.:

1) dichiara il diritto di **Lazzari Margherita** al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione della medesima Lazzari Margherita la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;

2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in **€ 100.000,00** per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.

Bergamo 5 dicembre 2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini